

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Presidente |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott.ssa Valentina Piccinini | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato da C.N.C.U. |

nella seduta del 3 novembre 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Il 1 marzo 2005 il Ricorrente concludeva con la banca convenuta (d'ora in poi, la Banca) un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile indicizzato all'Euribor a sei mesi con *spread* dell'1,25% per una somma pari a € 160.000,00, da rimborsare in 360 rate mensili. Con scrittura privata del 4 luglio 2008 le parti addivenivano alla rinegoziazione delle condizioni economiche, con la previsione di un tasso variabile indicizzato all'Euribor a tre mesi, determinato con divisore 365 e rilevazione 1/1 – 1/4 – 1/7 – 1/10, e *spread* dello 0,70%.

Il 19 luglio 2008 il Ricorrente presentava reclamo alla Banca convenuta contestando il parametro previsto nell'atto di rinegoziazione. In particolare, lamentava l'applicazione dell'Euribor a 3 mesi su base 365 anziché su base 360, come precedentemente concordato.

Con missiva del 29 agosto 2008, il Ricorrente comunicava di aver pagato le rate relative ai mesi di giugno, luglio e settembre 2008, calcolate in base alle condizioni economiche precedenti, come richiesto dal direttore della filiale della Banca, in attesa dell'adeguamento delle procedure conseguenti all'intervenuta rinegoziazione. Conseguentemente, richiedeva il rimborso della somma, pari a € 307,64, pagata in eccedenza, rispetto a quanto dovuto applicando le condizioni economiche rinegoziate.

Il successivo 4 settembre, a seguito dell'invio, da parte del Ricorrente, di una lettera di recesso, veniva concluso un nuovo accordo che prevedeva un tasso Euribor a tre mesi, determinato con divisore 360, anziché 365, da rilevare il quint'ultimo giorno lavorativo antecedente i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Seguiva una fitta corrispondenza tra le parti avente ad oggetto soprattutto problema del rimborso di quanto pagato in eccedenza con le rate predette. In particolare, il 1° dicembre 2008 la Banca inviava una lettera con la quale si rendeva disponibile ad un "*ultimo tentativo bonario di addivenire ad una accordo finalizzato alla condivisione delle modalità di restituzione del credito vantato*", facendo rinvio ad una precedente missiva del 12



novembre 2008 la quale, tuttavia, non è stata versata in atti. In questo conteso, il Ricorrente lamentava inoltre l'inesatta applicazione, da parte della Banca, del tasso di rinegoziazione, giacché rilevato il quint'ultimo giorno lavorativo dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, anziché dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.

Il 30 dicembre 2008, il Ricorrente, dopo aver fatto presente di non aver ottenuto alcun riscontro finale alla propria richiesta di rimborso, ha provveduto a decurtare la somma pretesa dalla rata in scadenza.

Con lettera del 20 gennaio 2009, la Banca, modificando la propria precedente posizione, ha sostenuto la correttezza dei conteggi effettuati e, conseguentemente, ha chiesto l'integrazione del pagamento della rata scaduta a fine dicembre 2008, riservandosi ulteriori azioni per il recupero del credito.

Successivamente, con raccomandata del 7 maggio 2009, la Banca inviava comunicazione di decadenza dal beneficio del termine poiché il Ricorrente non aveva provveduto al pagamento delle rate scadute dal 31 dicembre 2008 al 30 aprile 2009. Ne derivava il soddisfo, da parte del Ricorrente, del totale importo richiesto dalla Banca.

Seguiva ulteriore scambio di corrispondenza tra le parti.

Il 27 aprile 2011 il Ricorrente, in qualità di consumatore, ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo il risarcimento di € 505,78, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, per quanto versato in eccedenza alla Banca a seguito della richiesta di adempimento del 7 maggio 2009, per aver la Banca stessa calcolato gli importi delle rate dovute sulla base di condizioni diverse da quelle effettivamente convenute in sede di rinegoziazione; ha chiesto, inoltre, l'applicazione corretta del tasso in *“modo retroattivo al piano di ammortamento”* affinché vengano *“aggiornati correttamente tutti i valori delle quote: interesse, capitale e capitale residuo”*.

In data 7 luglio 2011 la Banca ha presentato le proprie controdeduzioni. Dopo aver richiamato la corrispondenza intervenuta negli anni con il Ricorrente, ed aver fatto presente – aspetto peraltro del tutto irrilevante nel presente giudizio – che per tematiche differenti il Ricorrente si era già rivolto all'Ombudsman Bancario, relativamente alla controversia sottoposta al presente esame ha dichiarato che *“è indubbio che la continua e ripetitiva ricontrattualizzazione può aver creato confusione”* specificando che, in merito alla specifica contestazione relativa al criterio di calcolo applicato, la procedura informatica della Banca, in presenza del divisore 360, rileva l'Euribor *“il quint'ultimo giorno lavorativo dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (come indicato nella scrittura privata in atto) con riferimento alla fine del mese stesso”*, mentre il Ricorrente avrebbe interpretato la parola *“antecedente”* riferita all'inizio dei mesi indicati. Ha continuato a sostenere che, di là da ogni opinione al riguardo, vi sarebbe comunque da rilevare come nell'arco dell'intera vita di un mutuo *“per eventuali differenze in più o in meno con l'applicazione dei due criteri descritti antecedentemente, si realizzi una sostanziale compensazione in termini medi”* e che con l'applicazione del criterio utilizzato, il Ricorrente ha *“indubbiamente ottenuto un vantaggio”*, come rileva dalla simulazione prodotta effettuata con l'applicazione dei parametri indicati dal Ricorrente.

La Banca ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, giacché le richieste del Ricorrente avrebbero ad oggetto importi quantificati *“sulla base di conteggi non tecnicamente corretti”* oltre che *“inconciliabili con l'art. 2 della scrittura privata di rinegoziazione”*.

Alle controdeduzioni il Ricorrente faceva seguire la propria replica, con fax del 20 settembre 2011, con la quale ribadiva il contenuto del ricorso e formulava l'ipotesi di una ulteriore rinegoziazione del mutuo.

DIRITTO

La questione principale della presente controversia attiene alle modalità di rilevamento del tasso di interesse.

L'accordo di rinegoziazione del 4 settembre 2008 prodotto in atti – sulla cui definitività, a regolare i reciproci rapporti, le parti non controvertono – prevede, a tal proposito, e testualmente, un *“tasso variabile indicizzato all'Euribor a tre mesi, con divisore 360, rilevato dalla Federazione Bancaria Europea il quintultimo giorno lavorativo antecedente il mese di marzo, giugno, settembre e dicembre con maggiorazione di uno spread dello 0,70% rata mensile con variazione del tasso trimestrale”*. La vertenza tra le parti sorge da una diversa interpretazione di tale disposizione: mentre secondo il Ricorrente l'utilizzo dell'espressione *“antecedente”* non lascia dubbi in merito al fatto che il rilievo debba essere operato il quint'ultimo giorno lavorativo dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre, a parere della Banca, invece, la citata espressione non assumerebbe alcun rilievo giacché la propria procedura informatica, in presenza del divisore 360, rileva l'Euribor il quint'ultimo giorno lavorativo dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, come sarebbe indicato in atti.

Orbene, a parere di questo Collegio, il testo contrattuale è chiaro e non lascia spazio ad alcuna ambiguità interpretativa. L'espressione *“il quint'ultimo giorno lavorativo antecedente il mese di marzo, giugno, settembre e dicembre”* non può, infatti, significare altro che il quint'ultimo giorno lavorativo del mese precedente, vale a dire dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre, a nulla rilevando che il sistema informatico della Banca sia stato impostato per effettuare il rilievo, invece, del quint'ultimo giorno lavorativo dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, non potendosi interpretare gli accordi contrattuali alla luce dell'organizzazione interna della Banca che, al contrario, ad essi si deve adeguare. Va da sé che nemmeno può aver rilievo, da un lato, la *“confusione”* che la Banca assume possa aver creato la *“continua e ripetitiva contrattualizzazione”* né, tanto meno, la circostanza che *“nell'arco della vita del mutuo per eventuali differenze in più o in meno con l'applicazione dei due criteri descritti antecedentemente, si realizzi una sostanziale compensazione in termini medi”*.

La domanda del Ricorrente affinché la Banca rilevi il tasso di interesse applicabile in modo conforme a quanto previsto nell'accordo di rinegoziazione del 4 settembre 2008, vale a dire con rilevazione dell'Euribor il quint'ultimo giorno lavorativo dei mesi di febbraio, maggio, agosto e dicembre deve, pertanto, essere accolta.

Diversamente si deve, invece, concludere relativamente alla domanda relativa all'accertamento della correttezza dei conteggi estintivi effettuati dalla Banca e di aggiornamento di tutti i valori delle quote.

A tal proposito, si ricorda che è estranea alle funzioni dell'ABF qualsiasi attività di tipo consulenziale, cui siffatta domanda sarebbe rivolta, come più volte affermato da questo stesso Collegio (v. Collegio di Milano, pronuncia n. 644 del 30 giugno 2010 e pronuncia n. 385 del 24 febbraio 2011), perché estranea ai propri scopi e alle proprie funzioni.

La domanda, pertanto, non può essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi il tasso di interesse rilevato secondo la cadenza prevista contrattualmente dalle parti.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA